



ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 7 DELL'ADUNANZA

DEL 10 OTTOBRE 2007

**IL CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE**

esaminato il *Regolamento per la formazione professionale continua* approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 13 luglio 2007 e la relativa relazione illustrativa del 20 settembre 2007

RILEVA

[1]

Il preambolo del Codice Deontologico Forense affida all'avvocato, nell'esercizio della sua attività professionale, il compito di tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo alla attuazione dell'ordinamento per i fini della giustizia;

Inoltre:

- gli artt. 12 e 13 del Codice Deontologico Forense impongono all'Avvocato non solo il dovere di competenza ma anche quello del costante aggiornamento della propria preparazione, con lo studio individuale e la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense, con particolare riferimento ai settori nei quali viene svolta l'attività professionale;
- l'art. 17 bis del Codice Deontologico Forense rende possibile la comunicazione all'esterno, nelle forme e con i mezzi consentiti dall'art. 17, dei settori di esercizio dell'attività professionale (civile, penale, amministrativo, tributario) e, nell'ambito di questi, di eventuali materie, con il limite di non più di tre, di attività prevalente.

[2]

E' compito istituzionale del Consiglio dell'Ordine la tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione che si realizza anche favorendo la competenza e la idoneità professionale dei propri iscritti.

Il vigente Ordinamento Professionale Forense riconosce all'autonomia dell'Ordine territoriale, la facoltà di regolamentare le modalità con cui gli iscritti all'Albo devono rispettare i precetti delle norme deontologiche e di determinare i criteri di esercizio della

funzione disciplinare, con specifico riguardo, per quanto qui di interesse, al rispetto delle prescrizioni degli articoli 12, 13 e 17 del Codice Deontologico Forense.

Ne è conferma lo stesso canone complementare II dell'art. 13 del Codice Deontologico Forense che attribuisce al Consiglio dell'Ordine la facoltà di emanare disposizioni regolamentari per l'assolvimento da parte degli iscritti dell'obbligo di aggiornamento professionale continuo.

[3]

L'Ordine degli Avvocati di Firenze vanta una consolidata vocazione alla formazione professionale, come è dimostrato dalla più che decennale attività in tal senso svolta anche dalle principali Associazioni Forensi operanti nel Foro.

Il Consiglio, dal canto suo, già da tempo si è dotato degli strumenti operativi per mantenere questa tradizione, valorizzandola e potenziandola con la costituzione della *Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze*, operativa fin dal luglio 2006 e che ha già realizzato un articolato programma di iniziative di formazione funzionale alle esigenze di aggiornamento ed ampliamento delle conoscenze e delle competenze professionali degli iscritti.

L'Assemblea degli iscritti del 19 luglio 2006 - appositamente convocata dal Consiglio per esaminare l'ipotesi di Regolamento per la formazione professionale continua, all'epoca all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio Nazionale Forense - ha ritenuto, tra l'altro, che l'unico credibile ed accettabile sistema formativo è quello che favorisce un diffuso circuito di competenze professionali verificate e verificabili, legittimamente spendibili nell'esercizio quotidiano della professione, idonee a consentire al cittadino di scegliere consapevolmente il professionista cui rivolgersi per la propria assistenza e difesa.

A questa indicazione di principio il Consiglio ritiene pertanto doversi mantenere fedele nell'approvazione delle disposizioni regolamentari dell'attività di formazione degli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Firenze.

In questa prospettiva ogni sforzo, sia individuale che collettivo, deve essere finalizzato alla valorizzazione ed all'effettività del dovere di competenza che tutti gli Avvocati sono tenuti a rispettare nel quotidiano esercizio della propria attività professionale, soprattutto nel momento in cui l'art. 17 bis del Codice Deontologico Forense ne consente la pubblicizzazione .

* * *

Il *Regolamento per la formazione professionale continua* definitivamente approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 13 luglio 2007 indica linee guida alle quali è possibile ispirarsi nella regolamentazione concreta delle modalità di assolvimento da parte degli iscritti all'Albo del dovere di formazione professionale continua.

Conseguentemente, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, al fine di dare più puntuale attuazione delle prescrizioni di cui agli articoli 12, 13 e 17 bis del Codice Deontologico Forense e per assicurare a riguardo il più corretto esercizio della funzione disciplinare che le compete

DELIBERA

Ai sensi degli artt. 12, 13 e 17 bis del Codice Deontologico Forense é approvato il seguente

REGOLAMENTO per la FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli Avvocati iscritti all'Albo dell'Ordine di Firenze.

Articolo 1

Dovere di formazione professionale continua

1. Con l'espressione *formazione professionale continua* si intende ogni attività di aggiornamento, accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle specifiche competenze professionali che l'Avvocato realizza in autonomia nell'ambito della propria organizzazione ed in relazione ai settori di esercizio della professione, integrandola con la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense.
2. Ogni Avvocato iscritto all'albo dell'Ordine di Firenze ha il dovere deontologico, con particolare riguardo ai settori di propria competenza ed esercizio professionale, di curare, mantenere e migliorare la propria formazione professionale continua nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento.
3. L'adempimento del dovere di cui al comma 2 costituisce presupposto per l'indicazione, ai sensi dell'art. 17 bis del Codice Deontologico Forense, dei settori di attività prevalente in qualsiasi comunicazione diretta al singolo o alla collettività.

Articolo 2

Decorrenza, durata e contenuto del dovere di formazione professionale continua

1. Il dovere di formazione professionale continua di cui all'art. 1 decorre dalla data di iscrizione all'albo ed il periodo di valutazione dell'adempimento di esso da parte di ogni Avvocato iscritto all'albo ha durata triennale a partire dal 1° gennaio immediatamente successivo alla data di iscrizione.
2. L'unità di misura della formazione professionale continua è il *credito formativo* che si consegue secondo i criteri indicati nei successivi artt. 3 e 4 ed il dovere di cui al comma 1 del presente articolo si considera adempiuto, ai fini disciplinari, con il conseguimento nel triennio di almeno 30 crediti formativi, di cui almeno 10 devono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo.
3. In alternativa, l'iscritto all'Albo, che, con qualunque modalità consentita, intenda, ai sensi dell'art. 17 bis del Codice Deontologico Forense, fornire a terzi le indicazioni di cui al precedente articolo 1, comma 3, dovrà aver conseguito, nel triennio di valutazione che precede l'informazione, non meno di 30 crediti formativi nell'ambito di ciascun settore di esercizio dell'attività professionale che intende indicare, di cui almeno 10

debbono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo. A tal fine ogni iscritto sceglie liberamente, nell'ambito di quelli indicati ai successivi articoli 3 e 4, gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione ai settori di attività professionale esercitata.

4. Inoltre ogni iscritto all'Albo deve conseguire nel triennio almeno n. 15 crediti formativi derivanti da attività ed eventi formativi aventi ad oggetto gli ordinamenti professionale e giudiziario, la previdenza forense e la deontologia.

Articolo 3 **Eventi formativi**

1. Integra assolvimento del dovere di formazione professionale continua ai sensi del presente Regolamento la partecipazione effettiva agli eventi di seguito indicati:

- a) corsi di aggiornamento e masters, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde, anche se eseguiti con modalità telematiche, purché sia possibile il controllo della partecipazione;
- b) commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari - istituiti dal Consiglio dell'Ordine di Firenze o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale – che siano espressamente qualificati idonei, ai sensi del comma 1 del presente articolo, in contestualità della loro costituzione o anche con successivo provvedimento;
- c) altri eventi specificamente individuati dal Consiglio Nazionale Forense, dal Consiglio dell'Ordine di Firenze e da qualunque altro Consiglio dell'Ordine territoriale.

2. La partecipazione agli eventi formativi sopra indicati attribuisce n. 1 credito formativo per ogni ora di effettiva partecipazione, con il limite massimo di n. 24 crediti per la partecipazione ad ogni singolo evento formativo.

3. La partecipazione agli eventi di cui alle lettere a) e b) rileva ai fini dell'adempimento del dovere di formazione continua, a condizione che essi siano promossi od organizzati dal Consiglio dell'Ordine di Firenze tramite la Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, dal Consiglio Nazionale Forense ovvero da altro Consiglio dell'Ordine territoriale, o, se organizzati da associazioni forensi, altri enti, istituzioni od organismi pubblici o privati, sempre che siano stati preventivamente accreditati, dal Consiglio dell'Ordine di Firenze, dal Consiglio Nazionale Forense o da altro Consiglio dell'Ordine territoriale.

4. L'accreditamento da parte del Consiglio dell'Ordine di Firenze viene concesso valutando la tipologia e la qualità dell'evento formativo, nonché gli argomenti trattati. A tal fine gli enti ed associazioni che intendono ottenere l'accreditamento preventivo di eventi formativi da loro organizzati devono presentare al Consiglio dell'Ordine di Firenze una relazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione dell'evento anche in relazione alla sua rispondenza alle finalità del presente Regolamento.

5. Ove ritenuto necessario il Consiglio dell'Ordine di Firenze richiede, informazioni o documentazione e si pronuncia sulla domanda di accreditamento con decisione motivata entro quindici giorni dalla data di deposito della domanda o delle informazioni e della documentazione richiesta. In caso di silenzio protratto oltre il quindicesimo giorno l'accREDITAMENTO si intende concesso.

Art. 4 **Attività formative**

1. Integra assolvimento del dovere di formazione professionale continua ai sensi del presente Regolamento lo svolgimento delle attività di seguito indicate:

- a) relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3;
- b) pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche on line, ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee, su argomenti giuridici ovvero riviste e siti internet editi ad opera del Consiglio dell'Ordine;
- c) docenza in materie giuridiche svolta in istituti universitari ed enti equiparati e nelle scuole di specializzazione per le professioni legali;
- d) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'abilitazione alla professione di avvocato, per tutta la durata dell'esame.
- e) il compimento, individuale o collettivo, di altre attività di studio ed aggiornamento, svolte in autonomia nell'ambito della propria organizzazione professionale che siano riconosciute dal Consiglio dell'Ordine di Firenze idonee dal punto di vista formativo ai fini del presente Regolamento.

2. A richiesta dell'interessato, il Consiglio dell'Ordine attribuisce i crediti formativi per le attività sopra indicate, tenuto conto della natura della attività svolta e dell'impegno dalla stessa richiesto, con il limite massimo di:

- n. 12 crediti nel triennio per le attività di cui alla lettera a)
- n. 12 crediti nel triennio per le attività di cui alla lettera b)
- n. 24 crediti nel triennio per le attività di cui alla lettera c)
- n. 24 crediti nel triennio per le attività di cui alla lettera d)
- n. 24 crediti annuali per le attività di cui alla lettera e).

Art. 5 **Adempimenti degli iscritti**

1. L'iscritto all'Albo che intenda conseguire dal Consiglio dell'Ordine l'attestazione del proprio adempimento all'obbligo di formazione professionale continua ai sensi del presente Regolamento deposita relazione sintetica contenente autocertificazione circa la partecipazione agli eventi e lo svolgimento delle attività di cui agli artt. 3 e 4 del

presente Regolamento nonché di quelle realizzate ai sensi dell'art. 17 bis del Codice Deontologico Forense.

2. Il Consiglio dell'Ordine rilascia l'attestazione di cui al comma 1 del presente articolo entro i sessanta giorni successivi alla presentazione della domanda previa verifica dei crediti formativi conseguiti.

3. Ove ritenuto necessario il Consiglio dell'Ordine invita l'iscritto all'Albo ad integrare la relazione depositata o a fornire chiarimenti e documentazione comprovante quanto oggetto della relazione autocertificata; in tal caso il termine di sessanta giorni di cui al comma 2 del presente articolo decorre dalla data in cui sono stati forniti i chiarimenti e di deposito della documentazione.

Art. 6

Attività del Consiglio dell'Ordine

1. Il Consiglio dell'Ordine verifica, anche con indagine svolta a campione, il rispetto da parte degli iscritti degli obblighi ed oneri a loro carico così come previsti dal presente Regolamento.

2. Il Consiglio dell'Ordine svolge le attività di cui al comma 1 del presente articolo e, comunque, ogni altro compito di sua competenza previsto dal presente Regolamento avvalendosi della Commissione Consiliare istituita con delibera del 12 settembre 2007 e, comunque, nelle forme e con le modalità ulteriori che saranno oggetto di eventuale successiva delibera integrativa e/o attuativa.

Art. 7

Disciplina transitoria

1. Per il triennio 1 gennaio 2008 – 31 dicembre 2010 il numero dei crediti formativi di cui all'art. 2 è ridotto alla metà, rimanendo invece invariato il numero dei crediti formativi di cui all'art. 2 comma 4.

2. Per gli Avvocati già iscritti all'Albo alla data di approvazione della presente delibera il termine di decorrenza del dovere di formazione professionale continua di cui all'art. 1, comma 1 è fissato al 1 gennaio 2008.

3. Rimane confermato il contenuto della delibera adottata dal Consiglio dell'Ordine in data 12 settembre 2007 con la quale è stato autorizzato il riconoscimento della validità degli eventi e delle attività formative svolti a decorrere dal 1 settembre 2007.